

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-152 del 17/01/2022
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI. EX PV IP 45658 UBICATO IN SOLAROLO (RA), VIA FOSSA DI SOPRA 10. NOTIFICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE): BRIXIA FINANZIARIA SRL. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-151 del 17/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciassette GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI. EX PV IP 45658 UBICATO IN SOLAROLO (RA), VIA FOSSA DI SOPRA 10.
NOTIFICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE): BRIXIA FINANZIARIA SRL
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare l'art. 244 commi 2 e 3 della Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*":

"2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253".;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTA la nota rif. modulo C della DGR n. 2218/2015 (acquisito al PGRA/2017/16538 del 18/12/17) con cui la Società Brixia Finanziaria srl - (CF 02997950171), avente sede legale in comune di Brescia (BS), via Cefalonia 70- effettuava la "*Comunicazione di accertato superamento delle CSC*" nel sito Ex PV IP 45658 ubicato in Solarolo (RA), via Fossa di Sopra snc, qualificandosi come "*soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione*";

ATTESO che - come richiesto da questo SAC con nota PGRA/2018/881 del 22/01/2018 - la Società Brixia Finanziaria srl ai fini del procedimento ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi precisava che:

- i lavori di costruzione dell'impianto erano iniziati prima del 01/09/1967 da Agip SpA (la quale a far data dal 25/11/1997 veniva cancellata e fusa per incorporazione in Eni SpA);
- in data 31/03/1978 Agip spa conferiva il complesso aziendale ad Agip Petroli spa (verbale di assemblea straordinaria rep. 178879/31263 del 31/07/1978 del notaio Enrico Castellini in Roma);
- nel 2002 l'impianto perveniva da Agip Petroli spa a Petrolifera Padana srl (verbale di assemblea straordinaria rep. 63911/20998 del 12/09/2002 del notaio Dott. Eligio Conti in Brescia);
- in data 15 dicembre 2003 veniva registrato l'atto di fusione rep. 65712/21969 mediante il quale Petrolifera Padana srl veniva fusa per incorporazione in Brixia Finanziaria srl;
- da quando la Stessa Brixia Finanziaria srl era venuta in possesso dell'impianto non erano mai stati rilevati fatti accidentali o ammanchi che lasciassero presumere una potenziale contaminazione delle matrici ambientali;

Sulla scorta delle predette considerazioni, la Stessa riteneva che la contaminazione presente fosse "storica" e non a sé stessa attribuibile, facendosi comunque carico del procedimento amministrativo e delle azioni ad esso conseguenti;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni istruttorie preliminari svolte e in base alle visure storiche delle Società sopra riportate:

- la Società Agip Petroli spa - a cui Agip spa aveva precedentemente conferito il complesso aziendale - risulta fusa per incorporazione nella Società Eni spa;
- la Società Petrolifera Padana srl risulta fusa per incorporazione nella Società Brixia Finanziaria srl;

RITENUTO pertanto che le predette Società - per effetto delle operazioni societarie intervenute - dovessero essere considerate soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L n. 241/90 e smi e, come tali, dovessero essere coinvolte nel procedimento di cui all'oggetto;

VISTA la nota PG/2020/36815 del 06/03/2020 con cui questo SAC avviava formalmente il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con facoltà per i soggetti interessati di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti pertinenti (rif. art. 10 "*Diritti dei partecipanti al procedimento*" della L n. 241/90 e smi);

CONSIDERATO che a partire dal marzo 2020 entravano in vigore disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le quali determinavano anche restrizioni alle attività lavorative;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ATTESO che non pervenivano memorie scritte e documenti pertinenti da parte dei soggetti interessati, né nei termini previsti né successivamente;

CONSIDERATO che con PG/2021/103611 del 02/07/2021 questo SAC comunicava che, salvo eventuali comunicazioni da parte dei soggetti interessati entro i successivi 30 giorni, avrebbe proceduto alla conclusione dell'istruttoria del procedimento di cui all'oggetto sulla base della documentazione istruttoria agli atti;

DATO ATTO ulteriormente che non pervenivano memorie scritte e documenti pertinenti da parte dei soggetti interessati;

VISTA la nota PG/2021/157507 con cui questo SAC convocava (ex artt. 14, comma 2 e 14ter della L 241/90 e smi) la Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità telematica per le valutazioni sullo stato dell'arte del quadro conoscitivo agli atti del procedimento di che trattasi, al termine del quale veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RICHIAMATE e fatte proprie le valutazioni tecnico-istruttorie contenute nel predetto verbale di CdS decisoria (assunto agli atti con PG/2022/5456);

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone "*l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.*";

Vista la documentazione agli atti;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, questo SAC - supportato dal proprio Servizio Territoriale (per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva) - ha svolto le valutazioni istruttorie di competenza sulla documentazione agli atti e non ha ricevuto ulteriori informazioni utili o pertinenti da parte del Comune territorialmente competente;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi i seguenti elementi per l'individuazione del/i responsabile/i della potenziale contaminazione di che trattasi:

- l'attività commerciale di distribuzione carburanti veniva esercitata da Agip spa (*la quale a far data dal 25/11/1997 veniva cancellata e fusa per incorporazione in Eni SpA*), proseguiva con Agip Petroli spa (*a far data dal 31/03/1978, per conferimento del complesso aziendale*), la quale a sua volta nel 2002 faceva pervenire l'impianto a Petrolifera Padana srl (*che a far data dal 15/12/2003 veniva fusa per incorporazione in Brixia Finanziaria srl*);
- la Società Agip Petroli spa - a cui Agip spa aveva precedentemente conferito il complesso aziendale - risulta fusa per incorporazione nella Società Eni spa, mentre la Società Petrolifera Padana srl risulta fusa per incorporazione nella Società Brixia Finanziaria srl;
- non risultano agli atti evidenze che l'attività commerciale di distribuzione carburanti sia stata esercitata, dai vari soggetti avvicendatisi, con caratteristiche differenti;
- non risulta agli atti che il Sito sia mai stato oggetto di indagini ambientali precedenti a quelle eseguite nel 2017;
- le indagini ambientali del 2017 non hanno contemplato indagini di *fingerprinting* isotopico finalizzate ad individuare la presumibile datazione e/o attribuibilità della potenziale contaminazione in capo ad uno o più soggetti;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- non sono state fornite, da parte dei soggetti interessati, memorie o contributi utili in relazione ad altri potenziali attori che possano aver operato nel Sito (*ad es. gestori del punto vendita, informazioni circa l'eventuale verificarsi di inconvenienti ambientali durante le attività di scarico per il rifornimento del punto vendita, stato di manutenzione della pavimentazione nell'intorno degli erogatori, etc.*);

CONSIDERATO CHE - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);
- per affermare il legame causale esistente tra il fenomeno di potenziale contaminazione ed il comportamento commissivo o omissivo del/i soggetto/i "*non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)*" (TAR Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125) ed è "*è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è, in altre parole, sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al cinquanta per cento*" (Consiglio di Stato - sentenza 8 ottobre 2018 n. 5761);

RITENUTO che alla luce delle valutazioni istruttorie svolte - secondo la regola probatoria del "*più probabile che non*" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) - si possa individuare per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza, con ragionevole certezza, la responsabilità della potenziale contaminazione in capo alle Società che si sono avvicendate nella gestione del punto vendita, che - per effetto delle trasformazioni societarie intervenute - risultano le Società Eni spa e Società Brixia Finanziaria srl;

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE quali responsabili della potenziale contaminazione le seguenti Società:
 - a. ENI spa (CF: 00484960588), per effetto della fusione per incorporazione sia della Società Agip spa che della Società Agip Petroli spa (a cui Agip spa aveva precedentemente conferito il complesso aziendale);
 - b. Brixia Finanziaria srl (CF: 02997950171), per effetto della fusione per incorporazione della Società Petrolifera Padana srl.
2. DI STABILIRE conseguentemente che le Società indicate al predetto punto 1. del dispositivo - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/006 e smi - sono diffidate ad adempiere a quanto previsto dal Titolo V, Parte IV, del medesimo decreto legislativo.
3. DARE ATTO che, dal punto di vista ambientale, sono attualmente in corso di esecuzione le attività di collaudo della bonifica proposte nel Progetto Unico di Bonifica (PUB) presentato dalla Società Brixia Finanziaria srl (ex art. 245) ed approvate con determina n. DAMB/2019/4362 del 23/09/2019 di questo SAC; eventuali variazioni pertanto dovranno essere comunicate (anche ai fini di un'eventuale autorizzazione/assenso) nell'ambito di tale procedura.
4. DI TRASMETTERE, ove possibile a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi per la procedura di cui all'oggetto per quanto di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi.

5. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.